

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONI	COMMENTO
Art. 3, comma 3	Operatore che entro 1 mese dalla riparazione della perdita non verifica l'efficacia della riparazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro	
Art. 4, comma 1	Operatore che non controlla le perdite con le scadenze e modalità previste dall'art. 4 del Regolamento 517/2014	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro	
Art. 5, comma 1	Operatore che non doti l'apparecchiatura contenente fgas in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente di un sistema di rilevamento perdite	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Il comma 1 dell'art. 5 del Regolamento (UE) 517/2014 specifica che gli operatori delle apparecchiature devono assicurare <i>"che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite"</i> . Non si parla di obbligo dell'operatore di dotare l'apparecchiatura di un sistema di rilevamento perdite
Art. 5, comma 2	Operatore che non doti l'apparecchiatura contenente fgas in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente installata a partire dal 1.1.2017 di un sistema di rilevamento perdite	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	VEDI SOPRA
Art. 5, comma 3	Operatore di apparecchiature contenente fgas in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente installata dotate di un sistema di rilevamento perdite che non controlla questi sistemi 1 volta ogni 12 mesi	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONI	COMMENTO
Art. 6, comma 1	Imprese e persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 gg. dalla data di intervento	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro	Sanzione abnorme rispetto al presunto "reato". Non è poi specificato a cosa ci si riferisca quando si parla di "data di intervento": la chiusura lavori? La data di rilascio della dichiarazione di conformità?
Art. 7, comma 1	Operatore che si avvale di persone fisiche non certificate	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Con il termine "operatore" il Regolamento (UE) 517/2014 all'art. 2, comma 8, identifica <i>"la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico (...) delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, (...), considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore"</i> . Il DPR 146/2018 utilizza una definizione più o meno analoga e comunque molto vicina a quello di <i>"terzo responsabile"</i> e cioè: <i>"il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A</i>

			<p><i>tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:</i></p> <p><i>1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;</i></p> <p><i>2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;</i></p> <p><i>3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni".</i></p> <p>CON TALE DEFINIZIONE SI POSSONO INTENDERE SIA IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO, CHE L'IMPRESA CHE OPERA SULL'IMPIANTO STESSO</p>
Art. 7, comma 2	Impresa che utilizza un contenitore che prima del suo smaltimento non recupera gli f-gas presenti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 100.000 euro	

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONI	COMMENTO
Art. 8, comma 2	Imprese che operano senza certificato	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro	Rispetto alla violazione l'importo minimo della sanzione prevista è troppo basso.
Art. 8, comma 3	Impresa che affida le attività ad altra impresa non certificata	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.	Rispetto alla violazione l'importo minimo della sanzione prevista è troppo basso
Art. 8, comma 8	Soggetti obbligati che non si iscrivono al Registro Telematico	Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.	

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONI	COMMENTO
Art. 9, comma 3	imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.	
Art. 9, comma 4	Imprese o persone fisiche che acquistano f-gas senza avere il certificato	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 50.000 euro.	
Art. 9, comma 5	Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas senza acquisire la dichiarazione dell'utente finale	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 50.000 euro.	
Art. 9, comma 6	Imprese che forniscono f-gas e non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5000 euro.	Rispetto alla gravità della violazione le sanzioni previste sono troppo basse
Art. 9, comma 7	Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas e non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5000 euro.	Rispetto alla gravità della violazione le sanzioni previste sono troppo basse

	VIOLAZIONE	SANZIONI
Art. 10, comma 2	Etichetta non conforme	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Art. 11, comma 1	Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo	Arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro
Art. 15, comma 1	Produttore ed importatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro
Art. 15, comma 7	Chiunque non trasmetta le informazioni di cui all'art. 15 del dlgs sanzioni	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.